



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO TECNICO

Determinazione numero

26

Del

18-02-2019

Registro Generale

N. 8 UFFICIO TECNICO

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | SERVIZIO DI PROVA ANNUALE DI PORTATA DELLA RETE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PALESTRA COMUNALE ED INTEGRAZIONE MATERIALE ANTINCENDIO E SEGNALETICA DI SICUREZZA ALLA PALESTRA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SEKURTEK ITALIA SANTO STEFANO LODIGIANO (LO). CIG: Z66270438B |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 che, all'articolo 74 (Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali) ha sostituito il testo dell'art 163 del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria":

comma 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

comma 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

comma 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità ;
- il Decreto sindacale n. 1 del 2/1/2019;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs., n. 50/2016;
- le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 41 del 21/5/2018 con la quale è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per la gestione del servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature antincendio, delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza per il periodo 2018/2023, per un importo di € 4.348,00 oltre oneri per la sicurezza (DUVRI) pari ad euro 352,00 alla ditta Sekurtek Italia di Dordoni Lorenzo – S.Stefano Lodigiano (LO);

RICHIAMATO altresì l'art. 7 “Modalità di svolgimento del servizio” del Capitolato d'Oneri approvato con deliberazione di G.C. n. 2 dell'1/2/2018 ed in particolare la sezione dedicata alla manutenzione straordinaria nella quale testualmente: “Oltre la manutenzione ordinaria obbligatoria, come prevista nel presente capitolato, si intendono facenti parte della manutenzione straordinaria tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti e delle attrezzature a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto non inclusi nei prezzi offerti. La Ditta, a seguito delle difformità riscontrate durante i controlli periodici, presenterà un preventivo di spesa per gli interventi di straordinaria manutenzione, necessari al ripristino o adeguamento delle apparecchiature o impianti”;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere con urgenza ad una integrazione della segnaletica di sicurezza all'interno della palestra comunale e ad una integrazione di presidi mobili antincendio negli spogliatoi del campo di calcio come dal progetto allegato al parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi il 26/9/2018 fascicolo n. 58326;

DATO ATTO ALTRESÌ che ai fini del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi dell'edificio ospitante la scuola primaria e per la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività per l'esercizio dell'attività di cui al punto 65.1.B dell'Allegato 1 al D.P.R. 1/8/2011 n. 151 si rende necessario procedere alla prova di portata dinamica della rete antincendio degli immobili sopra richiamati;

DATO ATTO altresì che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi, a partire dal 1° gennaio 2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 1.000,00 euro non pone l'obbligatorietà per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- trattasi di un servizio di modesta entità economica;
- occorre procedere in tempi brevi ed utili onde consentire la fruizione in sicurezza degli immobili comunali del centro sportivo e di quello ospitante la scuola primaria;
- l'espletamento di una procedura concorrenziale risulterebbe antieconomica e non in linea con i principi di efficienza ed efficacia cui deve attenersi la P.A;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. la modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che dal 18/4/2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:

- l'art. 37 "*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*" comma 1 dispone che "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.*"
- l'art. 36 "*Contratti sotto soglia*" comma a) dispone l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 40.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

1. l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
2. l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e s.m.i. e dall'art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 non risultano attive Convenzioni o bandi MEPA a cui fare riferimento;

DATO ATTO che:

- la presente determinazione costituisce avvio del procedimento che si concluderà con l'affidamento del servizio e la stipula del contratto;
- con il conseguente contratto d'appalto si intende provvedere all'espletamento del servizio di prova annuale di portata della rete antincendio della scuola primaria e della palestra comunale ed integrazione di materiale antincendio e di segnaletica di sicurezza alla palestra comunale;
- che il contratto avrà per oggetto "*Servizio di prova annuale di portata della rete antincendio della scuola primaria e della palestra comunale ed integrazione di materiale antincendio e di segnaletica di sicurezza alla palestra comunale*" e sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
- che la scelta del contraente sarà effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto previa consultazione del mercato;
- che il criterio di selezione dell'offerta è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4;

VISTI i preventivi del 16/1/2019 e dell'1/2/2019 inoltrati dalla ditta Sekurtek Italia di Dordoni Lorenzo – S.Stefano Lodigiano (LO), dai quali si evince che per l'espletamento dei servizi in argomento si rende necessario l'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi di €. 475,99 oltre l'i.v.a.;

DATO ATTO che la suddetta ditta ha dichiarato:

- il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di conoscere ed accettare, di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orio Litta, approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 17/2/2014 e pubblicato sul sito internet istituzionale: www.comune.oriolitta.lo.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti generali";
- di conoscere ed accettare, di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 37 del 16/5/2014;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di questo ente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”;

DATO ATTO che in ordine agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di un affidamento di importo inferiore ad €.150.000,00;

CONSIDERATO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato dal vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INAIL, con scadenza di validità il 21/2/2019;

ACQUISITO ALTRESÌ per via telematica sull'apposita piattaforma dell'ANAC il Codice identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z66270438B ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) ed in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 5/4/2018 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario per il triennio 2018-2019-2020;

DATO ATTO che, in esercizio provvisorio, l'imputazione delle spese avviene sull'annualità del bilancio dell'esercizio in gestione 2019 di cui al documento approvato per il triennio 2018-2019-2020;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa assunzione dell'impegno di spesa;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **Di affidare** ex art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Sekurtek Italia di Dordoni Lorenzo – S.Stefano Lodigiano (LO), il servizio di prova annuale di portata della rete antincendio della scuola primaria e della palestra comunale ed integrazione del materiale antincendio e della segnaletica di sicurezza alla palestra comunale per un importo complessivo di €. 475,99 oltre l'i.v.a.;
3. **Di impegnare** l'importo di complessivi €. 580,71* come segue:
 - per €. 183,00 al codice meccanografico m.p.t.m. 04.02.1.103 - cap. 582.1;
 - per €. 397,71 al codice meccanografico m.p.t.m. 06.01.1.103 - cap. 830.2;del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 in corso di approntamento, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie in quanto l'esigibilità della spesa sarà eseguita nell'anno indicato, in base al sorgere dell'obbligo di pagare che diverrà esigibile nel corso dell'esercizio 2019, per il servizio in oggetto;
4. **Di dare atto** che la suddetta spesa non è suscettibile ad impegno per dodicesimi ai sensi dell'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" lettera b) del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
5. **Di dare altresì atto** che si è provveduto ad acquisire il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva richiesto dalla vigente normativa nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e che il DURC, con scadenza il 21/2/2019, conservato agli atti d'ufficio risulta regolare;
6. **di attestare** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza amministrativa;
7. **di dare atto** che i dati di cui alla presente determinazione sono soggetti a pubblicità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. **di provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità dei servizi eseguiti, sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della presente determinazione;
9. **di trasmettere** alla ditta interessata la presente determinazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni, la quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento, gli estremi della determinazione medesima ed al responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa;
10. **Di trasmettere altresì** copia della presente al responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARNALDI LUCA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.